



Milano, 8 febbraio 2019

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2019

Oggetto: Nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”)

A decorrere dal 2019 trova concreta applicazione la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotta dall’art. 1, comma 3-bis, del D.lgs. 127/2015 (nel prosieguo anche la “Comunicazione”); in particolare, la prima Comunicazione dovrà essere effettuata **entro il 28 febbraio 2019**, con riferimento alle fatture emesse e registrate **per il mese di gennaio 2019**.

1. Operazioni oggetto della Comunicazione

Sotto il profilo oggettivo, sono interessate dalla Comunicazione le “operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche” (precitato art. 1, comma a 3-bis, D.lgs. n. 127/2015); pertanto, sono - tra l’altro - oggetto della Comunicazione:

- le cessioni intracomunitarie e le operazioni ad esse assimilate;
- le cessioni domestiche di beni a soggetti che non sono né residenti né stabiliti in Italia (ad esempio, la vendita di beni ubicati nel territorio nazionale nei confronti di una società residente e stabilita all’estero, in quanto operazione territorialmente rilevante ex art. 7-bis del DPR 633/72);
- le prestazioni di servizi, di qualunque natura, rese nei confronti di soggetti che non sono né residenti né stabiliti in Italia;
- gli acquisti intracomunitari e quelli ad essi assimilati;
- gli acquisti domestici di beni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;

- le prestazioni di servizi, di qualunque natura, ricevute da parte di soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.

Come detto, sono escluse dall'obbligo in discorso le importazioni, in quanto scortate da bolletta doganale e ad analoghe conclusioni dovrebbe giungersi per le esportazioni (circolare Assonime n. 26/2018).

Inoltre, sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa fattura elettronica; ne consegue che l'emissione di fattura elettronica, su base facoltativa, per un'operazione nei confronti di una controparte non residente e non stabilita in Italia potrebbe essere consigliabile proprio perché consente di evitare l'obbligo della Comunicazione.

2. Dati da trasmettere con la Comunicazione

Le specifiche tecniche per la Comunicazione sono disciplinate dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757; in particolare, sono da trasmettere i seguenti dati:

- dati identificativi del cedente o prestatore;
- dati identificativi del cessionario o committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile IVA;
- aliquota IVA applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata nel documento).

Si riepilogano di seguito i principali codici relativi alla natura dell'operazione, ritenendo ancora valide le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla precedente comunicazione dei dati delle fatture (circ. [1/E/2017](#), ris. [87/E/2017](#), FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione "Fatture e Corrispettivi"):

Codice	Natura dell'operazione	Operazioni attive	Operazioni passive
N1	Escluse ex art. 15	Operazioni con esclusione dal computo della base imponibile IVA	
N2	Non soggette	Prestazioni di servizi "fuori campo" IVA in assenza del requisito di territorialità (es. servizi extra-UE)	
N3	Non imponibili	Cessioni intra-UE Cessioni all'esportazione (incluse quelle in regime del margine)	Acquisti intra-UE non imponibili
N4	Esenti	Cessioni e prestazioni in regime di esenzione IVA (es. locazione di fabbricati)	Acquisti intra-UE esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	Regime del <u>margine</u> per i beni usati Regime speciale delle agenzie di viaggio e turismo	
N6	Inversione contabile / <u>Reverse charge</u>	Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE	Acquisti di servizi extra-UE (autofatture) <u>Acquisti intracomunitari</u>
N7	IVA assolta in altro Stato UE	<u>Vendite a distanza</u>	Prestazioni di servizi in regime <u>MOSS</u>

Per le operazioni passive, rese da una controparte non residente e non stabilita nei confronti di un soggetto passivo Iva stabilito in Italia, non è ancora stata confermata la possibilità di “sostituire” la Comunicazione in esame emettendo un’autofattura elettronica su base facoltativa. La questione riguarda tanto gli acquisti da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Unione europea per i quali è prevista l’autofatturazione del servizio ricevuto ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72

quanto per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi per i quali la procedura ordinaria è quella di integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo dell'altro Stato membro della Ue.

3. Altri obblighi comunicativi

Si rammenta che il termine per l'adempimento in commento (28 febbraio 2019, come detto) coincide con i termini previsti per altre due comunicazioni: (i) le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel secondo semestre 2018 o al quarto trimestre 2018 e, (ii) la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2018 (art. 21-bis del DL 78/2010).

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.